



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile delle funzioni di amministrazione direzione e controllo dei soggetti che rivestono cariche di direzione, amministrazione e controllo in società di capitali, cooperative, consorzi, fondazioni e associazioni. Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinate alcune garanzie opzionali aggiuntive, come la garanzia opzionale Tutela Legale Full.



Che cosa è assicurato ?

✓ Garanzia base

La polizza "D&O – Protezione Amministratori " è un prodotto assicurativo che copre la responsabilità dei soggetti che rivestono cariche di direzione, amministrazione e controllo in società di capitali, cooperative, consorzi, fondazioni e associazioni.

In particolare AXA si obbliga a tenere indenni:

- gli **Assicurati** di quanto questi siano tenuti a pagare a terzi, quali civilmente responsabili, per perdite pecuniarie;
- la **Contraente**, se e nella misura in cui questa sia obbligata a tenere indenni gli Assicurati, quali civilmente responsabili, per perdite pecuniarie.

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione ("**Claims made**"), in relazione ad un atto illecito posto in essere anche in periodo antecedente alla data di decorrenza della stessa (retroattività illimitata).

Tutte le richieste di risarcimento che traggano origine da un atto illecito che abbia carattere prolungato o ripetuto o sia collegato ad altri atti illeciti, nonché qualora diversi atti illeciti siano l'uno presupposto dell'altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie, ai fini della validità temporale dell'assicurazione si farà convenzionalmente riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo atto illecito.

✓ Qualifica di Assicurato

Sono considerati **Assicurati**: le persone fisiche che hanno ricoperto, ricoprono o ricopriranno, per conto della Contraente e delle società controllate aventi sede in Italia, la funzione di:

- Amministratore unico;
- Membro degli organi di amministrazione e/o controllo;
- Direttore generale nominato ai sensi dell'art. 2396 C.C.;
- Dirigente cui l'organo di amministrazione abbia conferito procura per il compimento di atti di gestione;
- Amministratore di fatto;
- Risk manager;
- Compliance officer;
- Investor relations manager;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni;
- Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della L. 262/2005 e successive modificazioni;
- Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) ovvero Data Protection Officer (DPO), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018;

e in generale qualunque figura equivalente a quelle sopra indicate.

- Chi abbia delega diretta da parte soggetti sopra indicati o dell'organo a cui gli stessi appartengano o dell'assemblea della società a svolgere parte degli incarichi di loro competenza, limitatamente alle attività rientranti nei limiti previsti da tale delega. *(segue)*



Che cosa è assicurato ? *(segue)*

✓ Qualifica di Assicurato *(segue)*

- Qualunque passato, presente e futuro prestatore di lavoro della Contraente relativamente a una richiesta di risarcimento relativa a rapporti di lavoro.

Sono equiparati agli Assicurati il coniuge, gli eredi e i legali rappresentanti degli Assicurati, esclusivamente per richieste di risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati stessi.

Non rientrano nella definizione di Assicurato i seguenti soggetti: revisore esterno, curatore, liquidatore, amministratore straordinario, commissario, o altra analoga figura disciplinata dalle leggi vigenti in ciascuno Stato, allenatori di qualunque categoria, giocatori e/o calciatori di qualunque categoria, procuratori osservatori e/o segnalatori sportivi.

Definizioni di atto illecito e di richiesta di risarcimento

Per **atto illecito**, si intende: qualsiasi violazione colposa (atto, errore o omissione) da parte di un Assicurato, nello svolgimento delle sue funzioni, dei doveri derivanti dalla legge, dal mandato, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto della Contraente e delle società controllate.

Per **richiesta di risarcimento**, si intende: qualsiasi:

- contestazione scritta di responsabilità;
- qualsiasi procedimento giudiziario, promosso in ogni sede;
- procedura arbitrale;

promossa per la prima volta contro un Assicurato in relazione ad un atto illecito dal quale derivino danni di cui si chiede il risarcimento.



Che cosa non è assicurato ?

* Assicurazione D&O - Esclusioni Garanzia Base

L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

- * morte, lesioni personali e danni non patrimoniali di qualsiasi natura. La presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro per sofferenze mentali, stress emotivo e umiliazioni derivanti da Atto illecito relativo a rapporti di lavoro;
- * danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei prestatori di lavoro;
- * atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;
- * atti dolosi, indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati e la società;
- * pericolo di o effettivo inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e danno ambientale in genere; all'interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; *(segue)*



Che cosa non è assicurato ?

- * **Assicurazione D&O - Esclusioni Garanzia Base (segue)**
- * l'esercizio, da parte degli Assicurati o della Contraente, delle società controllate e/o partecipate, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alle attività della predetta Contraente, delle società controllate e/o partecipate
- * atti o fatti compiuti nell'ambito di offerte pubbliche d'acquisto e/o scambio, nonché operazioni finalizzate all'emissione, collocamento o negoziazione di azioni, obbligazioni, prodotti e/o strumenti finanziari di qualsiasi tipo sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;
- * atti compiuti dai singoli Assicurati nei confronti dei quali sia stata promossa azione di responsabilità da parte della società, dei creditori sociali, nonché di terzi, ovvero denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), dopo la promozione dell'azione di responsabilità o la presentazione della denuncia.
- * atti compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale;
- * omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
- * multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte nonché le spese di giustizia penale;
- * procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;
- * qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o alla Contraente e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente assicurazione;
- * violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i prestatori di lavoro;



Che cosa non è assicurato ? (segue)

- * **Assicurazione D&O - Esclusioni Garanzia Base (segue)**
- * l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dalla Contraente, dalle società controllate e/o società partecipate;
- * responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
- * responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
- * frodi in danno della Contraente, delle società controllate e/o società partecipate;
- * qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a disponibilità di fondi di investimento, proprietà immobiliari o mobiliari, beni e/o qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- * mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componenti elettronica, firmware, software, hardware o errata registrazione, cancellazione dei dati, in seguito ad attacchi cyber o infezione di virus informatici o malware.



Ci sono limiti di copertura ?

- ! Nella scheda di polizza sono indicati i massimali assicurati e i principali limiti di copertura del singolo contratto, al termine delle Condizioni di Assicurazione sono riportati in dettaglio nelle tabelle limiti gli ulteriori limiti di indennizzo previsti.
- ! Il massimale R.C. assicurato rappresenta la copertura economica massima prestata da AXA per sinistro e per periodo di assicurazione per tutte le perdite patrimoniali di tutti gli Assicurati.
- ! Il massimale Tutela Legale assicurato rappresenta il limite di copertura massimo per sinistro.



Dove vale la copertura ?

L'Assicurazione è valida per le richieste di risarcimento promosse in tutti i paesi del mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada. Limitatamente alla garanzia "Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro" si precisa che l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento promosse in Europa.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio (es. significative variazioni delle poste patrimoniali attive e passive; modifiche occorse allo statuto od alla struttura ed alla composizione degli organi sociali; modifiche della situazione patrimoniale, economica o giuridica; il mancato puntuale rispetto delle obbligazioni assunte; perdite rilevate in conto economico protratte per oltre 2 anni; ecc.). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza. In caso di richiesta di risarcimento, la Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione scritta ad AXA entro 10 giorni (art. 1913 C.C.). La Contraente e l'Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Trattandosi di polizza annuale, se concesso il frazionamento, le rate di premio vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.



Come posso disdire la polizza ?

La polizza cessa in caso di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata almeno 30 giorni prima della scadenza principale.